



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Settore SUAM – Soggetto Aggregatore



ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846



## CHIARIMENTI AL 04.01.2023

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL SOGGETTO AGGREGATORE SUAM DELLA REGIONE MARCHE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE NELL’AMBITO SDAPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI (ID 2344)**

**N.GARA SIMOG 8843655**

### **DOMANDA 1**

1\_ Si chiede conferma che con riferimento a quanto previsto all’Art. 4.1. ovvero con specifico riferimento alle scatole ed al materiale per il confezionamento dei pacchi da recapitare nel territorio nazionale dotati di protezioni antieffrazione e di soluzione impermeabile sia ammessa la possibilità di fornire tasche adesive e buste flyer.

### **RISPOSTA 1**

Si conferma. È ammessa qualsiasi soluzione che garantisca la protezione antieffrazione e la impermeabilità comprese le tasche adesive e le buste flyer se ne garantiscono la protezione in detti termini.

### **DOMANDA 2**

Vista la definizione della penale nell’art. 5 del Capitolato, si chiede di ridefinirla limitandone l’applicazione ad una soglia massima (es. fino ad un max di “x” gg di ritardo, ecc..) onde evitare che la stessa generi il superamento della soglia del 10% del valore di gara. A sostegno di una ridefinizione della penale si evidenzia che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell’intervento finalizzato a risolvere le enormi disfunzioni e criticità degli appalti nel settore dei servizi e forniture, ebbe modo di chiarire che la disciplina delle penali “deve essere dettata avendo sempre riguardo al rispetto del sinallagma contrattuale, di modo che la relativa applicazione non possa sbilanciarlo a danno dell’esecutore” (cfr. Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 recante Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture) ed, inoltre, nella Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 (Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali) ha chiarito: “che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed all’entità complessiva dell’affidamento”. Quanto sopra è stato recentemente confermato anche dal Consiglio di Stato che nel parere del 03/08/2021 in merito alle Linee Guida ANAC di aggiornamento della Determinazione n. 3 del 9/12/2014 ha stabilito che l’applicazione delle penali vada commisurata non al singolo invio ma al servizio complessivamente inteso. Infine, si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, devono considerarsi immediatamente escludenti “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura (Cons. Stato n. 5671/2012); b) regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, A.P., n. 3/2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. Stato n. 980/2003); d) condizioni negoziali che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato n. 6135/2011; Cons. Stato n. 293/2015).(cfr. da ultimo, CdS sent. n. 5358/2020)”.

### **RISPOSTA 2**

Si chiarisce che l’art. 5 “Penali” del Capitolato Speciale è stato formulato avuto riguardo alle linee Guida ANAC-AGCOM n. 16 del 13.04.2022.

Si comunica, pertanto, che questa S.A non apporterà modifica alla *lex specialis*, la quale precisa, tra l’altro, che la penale potrà essere attivata solo per ogni singolo Ordinativo di fornitura sottoscritto tra il Recapitista e l’Amministrazione contraente qualora, nel periodo di riferimento, si verificino eventi di ritardo o inadempimento superiori a n. 3, saranno questi eventi superiori a detto n. 3 ad essere oggetto di penale, previo contraddittorio tra le parti (Recapitista e singola Amministrazione contraente).



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Settore SUAM – Soggetto Aggregatore



ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846



Si precisa, inoltre, che l'eventuale penale è sempre riferita al singolo Ordinativo di fornitura (e non al singolo evento o prodotto) sottoscritto dall'OE con l'Amministrazione contraente. È escluso pertanto da tale calcolo il riferimento ad ogni singola sede mittente. I più volte citati n. 3 eventi di ritardo o inadempimento sono il limite massimo per ogni singolo ordinativo di fornitura oltre il quale verrà attivata la penale, sempre che i ritardi o gli inadempimenti siano di tipologia diversa e cumulati.

### **DOMANDA 3**

Si chiede di confermare che tra gli allegati costituenti parte integrale e sostanziale del contratto saranno inseriti anche "Chiarimenti forniti ai concorrenti in fase di partecipazione".

### **RISPOSTA 3**

Non si conferma ma si chiarisce che le risposte ai chiarimenti adempiono al compito di esplicitare nella maniera più chiara possibile l'effettiva intenzione della stazione appaltante.

### **DOMANDA 4**

Relativamente allo SLA definito nella tabella a pag. 10 per il recapito dell'Avviso di Ricevimento per i pacchi internazionali si chiede di confermare che trattasi di un refuso il rimando all'accettazione come start del livello di servizio

### **RISPOSTA 4**

Si conferma che si tratta di un refuso: il termine per la consegna dell'avviso di ricevimento decorre dalla consegna al destinatario (e non dall'accettazione).

### **DOMANDA 5**

Con riferimento alla reportistica richiesta (Art 4.5 del Capitolato), si chiede conferma che possa essere considerata congrua e conforme una reportistica che renda disponibili dati di rendicontazione per singolo oggetto con i quali l'Amministrazione potrà estrapolare ed elaborare le informazioni sugli esiti e sul processo di recapito secondo le proprie esigenze e, separatamente, una reportistica di prefatturazione con i dati economici

### **RISPOSTA 5**

Si conferma. Il Recapitista e l'Amministrazione contraente in sede di sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura si accorderanno sull'elaborazione della reportistica dei servizi resi alla stessa Amministrazione contraente e sulla elaborazione della rendicontazione con i dati economici ai fini della fatturazione.

### **DOMANDA 6**

Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

### **RISPOSTA 6**

Si conferma. In sede di sottoscrizione degli ordinativi di fornitura il fornitore aggiudicatario (Recapitista) e le singole Amministrazioni contraenti potranno accordarsi che nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dall'Amministrazione contraente beneficiaria del servizio.

### **DOMANDA 7**

Si chiede di confermare che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante in un tempo non inferiore a 15 giorni lavorativi

### **RISPOSTA 7**

Si conferma quanto disposto al punto 5 "Penali" del Capitolato Speciale che, in tema di controdeduzioni, rimanda all'adesione alla disciplina indicata nel D.Lgs. 50/2016, art. 108, comma 3.

### **DOMANDA 8**



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Settore SUAM – Soggetto Aggregatore



ISO 9001:2015  
Data 21/12/2020  
Num. IT302846



Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), gli SLA previsti per il recapito siano da intendersi con una franchigia del 2% (ovvero 98% e non 100%) così come in uso in gran parte del settore postale.

#### **RISPOSTA 8**

Non si conferma.

Si precisa tuttavia che al paragrafo 5 del Capitolato Speciale (“Penali”) viene stabilito quanto segue: *“Le penali regolano il ritardo e l’inadempimento delle tipologie di invio, nazionali e internazionali oggetto di offerta, previsti nel presente capitolato e devono essere intese con una “franchigia” fino a n. 3 (tre) ritardi o inadempimenti nel trimestre di rilevazione, ciò a specificare che esse vengono attivate sulla base degli eventi di ritardo o inadempimento.*

*Si precisa, quindi, che la penale potrà essere attivata solo per ogni singolo Ordinativo di fornitura sottoscritto tra il Recapitista e l’Amministrazione contraente qualora, nel periodo di riferimento, si verificano eventi di ritardo o inadempimento superiori a n. 3, saranno questi eventi superiori a detto n. 3 ad essere oggetto di penale, previo contraddittorio tra le parti (Recapitista e singola Amministrazione contraente).*

#### **DOMANDA 9**

Si chiede conferma che le attività di accettazione potranno essere completate entro 2 giorni lavorativi successivi a quelli del ritiro, così come previsto al punto 4.1.3 del Capitolato.

#### **RISPOSTA 9**

Sul punto è necessario distinguere l’attività di postalizzazione mediante copertura diretta da quella mediante FSU.

Così come previsto dal par. 4.1.3 del Capitolato Speciale, si precisa che *“L’accettazione della corrispondenza da postalizzare mediante copertura diretta dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico della corrispondenza, pena l’applicazione della penale secondo quanto specificato in seguito nel paragrafo “Penali”, previo contraddittorio”*

Così come previsto, invece, al par. 3.4 del Capitolato Speciale al punto “Modalità di accettazione”, si precisa che: *“Il Recapitista, con riferimento alla corrispondenza mediante ricorso alla copertura con FSU o da recapitare in aree o CAP del territorio nazionale non servite direttamente, provvede, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico della corrispondenza:*

- alla compilazione dell’eventuale modulistica specifica richiesta dal FSU (distinte o ricevute di accettazione);
- all’affrancatura, se necessario, secondo le tariffe IVA esenti, vigenti alla data di lavorazione, per i servizi omologhi del Servizio Universale;
- alla consegna per la postalizzazione tramite FSU, con le modalità previste dal medesimo.

*Entro n. 1 (un) giorno lavorativo dalla consegna della corrispondenza di competenza all’FSU, il Recapitista dovrà restituire all’Amministrazione contraente copia della documentazione rilasciata dall’FSU medesimo, comprovante la presa in carico e l’accettazione della stessa, con allegato l’elenco di dettaglio, pena l’applicazione della penale, previo contraddittorio, secondo quanto specificato nel paragrafo “Penali” del presente elaborato.”*

#### **DOMANDA 10**

Si chiede conferma che quanto riportato all’art. 3.4 del Capitolato relativamente alla distribuzione degli uffici richiesta (rispetto alle province, ai comuni e ai cap della Regione Marche) si riferisca esclusivamente alla distribuzione degli uffici di giacenza; essendo altresì confermato che i punti di accettazione, utilizzabili al posto del pickup, sono opzionali e le loro caratteristiche saranno descritte dal fornitore nell’Offerta Tecnica, così come previsto nello specifico criterio di valutazione n.10.

#### **RISPOSTA 10**

Non si conferma. Quanto previsto all’art. 3.4 del Capitolato Speciale - “Raccolta presso i punti di accettazione del Recapitista” – fa riferimento all’organizzazione e dislocazione degli uffici di ritiro (punti di accettazione), i quali fungono anche da punti di giacenza. Resta ferma l’attribuzione di punti tecnici al fine di valutare l’organizzazione dei punti di accettazione.



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Settore SUAM – Soggetto Aggregatore



ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846



Per i punti di accettazione si chiarisce che, fermo restando che non sono necessari nel caso di ritiro mediante pick up, gli stessi punti possono coincidere o meno con la sede o le sedi o gli uffici dell'operatore economico che presenta offerta, infatti i punti di accettazione possono anche essere dislocati in luoghi fisici diversi (a mero titolo di esempio, un accordo con tabaccherie o altri servizi postali, ecc ecc) purché nel territorio di interesse dell'Amministrazione contraente.

#### **DOMANDA 11**

In considerazione del fatto che il recapito al destinatario verrà effettuato dai singoli operatori esteri si chiede conferma che gli SLA di recapito dei prodotti internazionali indicati in tabella a pag. 10 si riferisca esclusivamente alla tratta fino al confine nazionale di diretta competenza dell'aggiudicatario.

#### **RISPOSTA 11**

Non si conferma. Come previsto dal par. 3.8 del Capitolato Speciale il Recapitista deve assicurare la copertura totale (100%) dei servizi di recapito della Corrispondenza diretta all'estero nelle Zone 1, 2 e 3, individuate e specificate nel paragrafo denominato "Definizioni e acronimi". Detta copertura può essere assicurata anche mediante ricorso a FSU e imprese estere operanti nel territorio di destinazione o transito della Corrispondenza.

Pertanto, gli SLA di cui alla Tabella a pag. 10 del Capitolato Speciale sono da intendersi in senso letterale anche per la consegna a destinatario dei prodotti postali internazionali.

Infine, nel caso in cui in seguito a modifiche nella normativa postale internazionale e nazionale le zone tariffarie per l'estero praticate dall'FSU dovessero venire modificate, il Recapitista potrà applicare ai plichi e pacchi indirizzati all'estero, le nuove zone tariffarie.

#### **DOMANDA 12**

Con riferimento all'invio dei pacchi, si chiede conferma che questo sia richiesto esclusivamente tra sedi delle Amministrazioni pubbliche.

#### **RISPOSTA 12**

Non si conferma. Il Capitolato Speciale definisce il "Destinatario" come la persona fisica o giuridica a cui è indirizzata la Corrispondenza o i Plichi e i Pacchi della Sede Contraente, pertanto, gli invii potranno avere destinatari diversi dalle amministrazioni pubbliche

#### **DOMANDA 13**

Si chiede conferma che l'invio del flusso dati con le comunicazioni accettate richiesto entro 2 giorni dalla presa in carico potrà essere effettuato tramite restituzione della distinta di presa in carico in formato elettronico pdf.

#### **RISPOSTA 13**

Si conferma.